

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1294

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VOZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GENNAIO 1995 (*)

Concessione di indulto per le pene relative ai reati commessi
con finalità di terrorismo

() Testo non rivisto dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - L'anticipata conclusione della XI Legislatura ha impedito la conclusione dell'*iter* legislativo relativo alla concessione di indulto per le pene relative a reati comuni con finalità di terrorismo, vanificando l'utile lavoro di approfondimento svolto in seno alla Commissione Giustizia del Senato. Riteniamo dunque doveroso riprendere l'elaborazione della Commissione giustizia, (Atto Senato n. 1058-A), nella convinzione che si tratti di una base valida per rispondere positivamente ad una istanza di equità e di pacificazione che merita di essere accolta.

Il provvedimento nasce infatti dalla presa d'atto dell'estinguersi del fenomeno del terrorismo sorto negli anni '70, con il solo intento di prospettare un riequilibrio delle pene per reati definiti di terrorismo commessi e giudicati con la legislazione dell'emergenza. Esso si rivolge ad una popolazione carceraria residuale di 276 detenuti, di cui 50 donne, arrestati per lo più nel triennio 1980-1982, con età media di 40 anni e con una pena media già scontata di 15 anni. Si tratta, infatti, di popolazione residuale se si pensa che nell'arco di un decennio sono transitate nelle carceri circa 4.000 persone per fatti inerenti la sovversione armata. Degli attuali 276 detenuti, circa 80 sono condannati all'ergastolo (va ricordato che per gravi fatti di sangue l'ergastolo divenne allora una misura automatica). Alla base di questo provvedimento vi è, inoltre, il presupposto della discontinuità storica rispetto al contrasto sociale e storico in cui le organizzazioni armate allora si svilupparono.

Ma vi è anche la necessità di riequilibrio delle pene. Infatti, durante l'emergenza sono stati approvati la legge 18 aprile 1975, n. 110, che all'articolo 21 ha innalzato la pena per detenzione di arma da guerra, con finalità di terrorismo o sovversione di

Stato, alla reclusione da 5 a 15 anni (senza tale finalità la pena va da 1 a 8 anni) e il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 (misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica), che all'articolo 1 così prevede: «Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente».

Va inoltre ricordato che gli imputati e anche condannati per fatti di terrorismo sono stati esplicitamente esclusi dalle amnistie e dai condoni previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744, ed implicitamente dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, e dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1986, n. 865.

Inoltre il problema del riequilibrio delle pene si pone anche per il venir meno della pericolosità sociale. I soggetti interessati, infatti, hanno dimostrato da ormai molti anni, in forme concrete, il loro reinserimento e, questo, a detta delle autorità penitenziarie, carcerarie e di tutti coloro che, per lavoro o per attività sociali, in ragione dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1975, n. 354, li hanno frequentati e continuano a frequentarli.

Per quanto riguarda i dati inerenti questi detenuti rileviamo che dei 276:

oltre la metà usufruisce dei benefici della legge 10 ottobre 1986, n. 663 («legge Gozzini»), ed accede al lavoro esterno;

oltre 80 vivono in regime di semilibertà;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

circa 35 detenuti lavorano all'esterno del carcere ed oltre 20 sono coloro che usufruiscono di permessi premio.

Non è quindi «perdonismo» la *ratio* che sorregge questo provvedimento, e non è neppure un colpo di spugna. Infatti con l'approvazione di questo provvedimento, ad esempio, i condannati all'ergastolo finirebbero la pena nel 2010, e cioè, con oltre 20 anni di carcere alle spalle.

Certamente, già oggi vi è la possibilità di abbreviare la pena con la concessione dei «benefici premiali», che sono misure individuali sotto il controllo dell'autorità giudiziaria; purtuttavia riteniamo che, proprio perchè il fenomeno è ormai residuale, non solo sia possibile ma sia necessario evitare l'uso della discrezionalità dei magistrati in materia con l'approvazione di questo provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Indulto per condanne
a pene temporanee)*

1. È concesso indulto nella misura pari alla metà della pena inflitta per le pene detentive e per l'intero ammontare delle pene pecuniarie inflitte per reati che risultano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

2. È concesso indulto, per intero, per le pene accessorie, conseguenti alle condanne per le quali è applicato l'indulto.

Art. 2.

*(Indulto per condanna
alla pena dell'ergastolo)*

1. La pena dell'ergastolo inflitta per reati che risultano commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale è commutata in quella della reclusione per anni ventuno, salvo che risulti che il condannato appartenga a organizzazioni terroristiche o eversive.

2. Il provvedimento previsto dal comma 1 è adottato con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale.

3. La commutazione di pena applicata in base ai commi 1 e 2 è revocata se chi ne ha beneficiato commette un nuovo delitto di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale ovvero tiene comportamenti incompatibili con la precedente condotta. Alla revoca provvede il giudice dell'esecuzione con il procedimento di cui agli articoli 666 e seguenti del codice di procedura penale.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, in quanto compatibili.

Art. 3.

(Esclusioni oggettive)

1. I benefici di cui agli articoli 1 e 2 non sono applicabili quando la condanna concerne anche i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale se da essi è derivata la morte.

Art. 4.

(Applicazione dell'indulto)

1. L'indulto si applica sul cumulo delle pene anche se stabilito in applicazione della legge 18 febbraio 1987, n. 34.

Art. 5.

*(Applicazione dell'indulto
in caso di continuazione)*

1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice penale, ove necessario, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto determinando la quantità di pena condonata per i singoli reati.

Art. 6.

(Revoca dell'indulto)

1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto della stessa indole per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore ad anni due.

Art. 7.

(Computo dei periodi di scarcerazione)

1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, siano

stati nel corso del procedimento a loro carico comunque scarcerati, qualora non si sottraggano alla cattura dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun reato, possono computare, ai fini delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione della sentenza.

2. Le stesse disposizioni si applicano, nell'ipotesi di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale a seguito di condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio, per i periodi di scarcerazione intercorsi nel corso del procedimento.

Art. 8.

(Termine di efficacia)

1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi sino al 31 dicembre 1988.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.